

2011 592



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, **alla pubblica
udienza del 15/01/2014 ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Nella causa N.592/2011 intercorrente tra:

M. [redacted] B. [redacted] B. [redacted] G. [redacted] B. [redacted]
F. [redacted] C. [redacted] I. [redacted] C. [redacted] M. [redacted]
C. [redacted] A. [redacted] C. [redacted] M. [redacted]
D. [redacted] D. [redacted] G. [redacted] D. [redacted] I. [redacted]
G. [redacted] M. [redacted] I. [redacted] G. [redacted] L. [redacted]
B. [redacted] M. [redacted] I. [redacted] M. [redacted]
M. [redacted] M. [redacted] A. [redacted] L. [redacted]
M. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] A. [redacted] N. [redacted]
L. [redacted] S. [redacted] F. [redacted] Z. [redacted]
M. [redacted] M. [redacted] P. [redacted]

rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. [redacted] presso cui elettivamente domicilia in [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA giusta procura in atti,

ricorrente

CONTRO

INPS rapp.to e dif.so dall'Avv. [redacted] presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti

resistente

in punto a: benefici previdenziali amianto

FATTO E DIRITTO

in punto a: rivalutazione anzianità contributiva per esposizione ad amianto



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 28/4/2011 e diretto al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia i ricorrenti in epigrafe indicati, in numero di complessivi 22, convenivano in giudizio l'INPS, al fine di accertare la propria esposizione ad amianto per il periodo di oltre dieci anni, dalle rispettive date di assunzione presso la società T. P. C. sita in (Reggio Emilia) in avanti, con conseguente diritto alla rivalutazione della propria anzianità contributiva ai sensi dell'art.13 8° comma L.27.03.1992 n.257, e con condanna dell'Istituto a rivalutare il periodo lavorato in esposizione ad amianto a fini sia contributivi che pensionistici.

Tutti i ricorrenti affermano che, nelle rispettive mansioni, essi hanno avuto contatti frequenti con polveri e/o particelle d'amianto, collocate prevalentemente nei ferodi dei vari macchinari utilizzate per le lavorazioni.

Da qui la richiesta di applicazione dei benefici pensionistici previsti dalle citate L.257/92 e L.271/93, cui l'INPS non dava alcun riscontro; di talchè i lavoratori ricorrevano al Giudice.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo in via pregiudiziale improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, intervenuta decadenza dall'azione ex L.326/2003, carenza di interesse ad agire; nel merito il rigetto della domanda.

Esperita attività istruttoria mediante l'espletamento di CTU tecnica affidata al dr. all'udienza del 15 gennaio 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.



Il dato normativo applicabile al caso in esame è l'art. 13 8° comma L.257/92 (come sostituito dal D.L.5/6/1993 n.169) che testualmente stabilisce che:

“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.

L' art. 47 del D.L. 269 del 2003, così come modificato in sede di conversione dalla L. 326 del 24.11.2003, statuisce che *“per i lavoratori che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a 10 anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coef-ficiente di 1,25”.*

Il legislatore, con il D.M. del 27 ottobre 2004, art. 2, ha precisato che la normativa anteriore all'art. 47 D.L. 269/2003, pertanto anche l'art. 13 comma 8 della L.257/92 e successive modifiche (testualmente): *“continua a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato alla data del 02.10.2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, L.257/1992, in quanto a tale data erano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Pertanto, in tali fattispecie, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,5”.*

La rivalutazione contributiva, è subordinata al rilascio da parte dell'INAIL di una dichiarazione che certifichi l'effettiva



esposizione del lavoratore all'amianto (circolare INPS n.305/1995).

Va, innanzitutto, osservato come dalla lettera della legge emerga con tutta evidenza, la circostanza che il beneficio previdenziale compete a tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con esposizione al rischio di amianto per un periodo superiore a dieci anni, indipendentemente dalle mansioni svolte e dalla circostanza che sia stata o meno contratta una malattia professionale.

In particolare, si può evidenziare come lo stesso INAIL (vedasi circolare 23.11.1995 n.252) abbia affermato che i benefici pensionistici in oggetto debbono essere riconosciuti *"a tutti i lavoratori esposti al rischio determinato dall'amianto (per un periodo superiore a dieci anni) e non solo a quelli esposti al rischio di asbestosi"*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.5 del 2000, ha inoltre sottolineato che la ratio della legge consiste nell'attribuzione di un *"...beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene ..."*; concetto questo che non può disgiungersi da quello rischio *"...e più precisamente il rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro... Ne consegue che la norma, esprimendo nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefissato, non vulnera, in conclusione, il parametro dell'art. 3 della Cost..."*

Per altro verso, sempre agli effetti della determinazione del rischio amianto e della sua rilevanza nell'attribuzione della richiesta prestazione, giova ricordare come, nel campo dell'accertamento delle malattie professionali e dei conseguenti obblighi



assicurativi, la Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n.3476/1994, pronunciata a SU, abbia sancito il principio in forza del quale il *"rischio professionale" non può essere circoscritto al solo rischio diretto, ovverossia assunto da chi opera a stretto contatto con la macchina pericolosa o con l'elemento nocivo, ma deve, viceversa, estendersi necessariamente all'interno dell'intero ambiente di lavoro ove si svolgono, in ipotesi, anche attività non direttamente in relazione con le fonti di rischio."*

A corollario di quanto sostenuto appare esaustiva la circolare INPS del 15.11.05 n. 58 riguardante le modalità di attuazione dell'art. 47 del D.L. 269/2003, ove testualmente si cita: *"Pertanto il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:*

- *siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto;*
- *abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;*
- *vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15.06.2005;*
- *ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005".*

Nelle fattispecie per cui è giudizio, per quanto nello ricorso introduttivo, redatto in modo confuso e frammentario, non sia esplicitamente esposto quale sia stato il risultato della domanda avanzata all'INAIL, è certo che detta domanda, entro il



termine del 15/6/2005, sia stata da tutti i lavoratori avanzata (si veda la produzione dei ricorrenti contenuta in fascicolo, numerata sotto la voce di ciascun lavoratore); conseguentemente agli stessi dovrà essere applicata, così come specificamente previsto dal legislatore all'art. 2 del DM 27.10.2004, l'intera normativa antecedente al DL 269/03.

Unica eccezione sul punto è la posizione del lavoratore L [redacted] B [redacted] che è stato assunto in T [redacted] a far data dal 1999, e dunque è materialmente impossibile, nel suo caso, una esposizione a fibre d'amianto presso questa azienda di durata ultradecennale che rientri nel discrimine del 2/10/2003 posto dal già citato art. 47 del D.L. 269/2003. Nel caso di questo lavoratore la domanda è pregiudizialmente inammissibile così come formulata in ricorso, a tacer del fatto che, in ogni caso, i valori di esposizioni ricostruiti comunque nel suo caso dal CTU sono inferiori al limite soglia individuato dalla legge.

Anche per i restanti ricorrenti, fatta eccezione per le posizioni relative ai sigg. B [redacted] G [redacted] e I [redacted] G [redacted] il ricorso è da rigettarsi nel merito, a fronte delle chiare risultanze dalla scrupolosa CTU, ed in particolare delle conclusioni di cui alle pgg.45-49.

L'unico dubbio potrebbe sussistere per la posizione del lavoratore M [redacted] M [redacted] esposto come laminatore a potenziale contaminazione superiore al limite, ma per un periodo che non raggiunge i 10 anni di anzianità nella mansione (cfr. considerazioni del CTU a pg.51, a seguito della deduzioni svolte dal CTP ing. [redacted] dubbio che tuttavia deve essere risolto negativamente per il ricorrente, atteso che è pacifico che la complessiva durata del suo periodo di esposizione (sia pure a valori soglia molto alti, e per ore lavorate maggiori di quelle contrattualmente previste) si attesti su anni 9 e mesi 1: il dato normativo pare in tal senso insuperabile nel fissare la soglia temporale in anni 10, indipendentemente dal grado di esposizione subito.

Con riguardo alle posizioni dei ricorrenti B [redacted] G [redacted] e I [redacted] G [redacted] il ricorso è invece accoglibile, sulla base sempre degli accertamenti del CTU conclusivamente enunciati a pg.49 della perizia, alla quale si rimanda integralmente.



Va osservato che i due ricorrenti hanno presentato all'INPS domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui alla già citata normativa in data 7/10/2010 ricevuta dall'Istituto il 13/10/2010 e prodotta in atti, dietro sollecitazione del Giudice contenuta nel verbale d'udienza del 23/1/2013.

La domanda amministrativa prodotta, oltre ad essere l'unica mai avanzata dai ricorrenti, è da considerarsi valida, nel senso che la stessa è stata svolta "ai fini dell'ottenimento dei benefici previdenziali di cui all'art.13 co.8 L.257/1992 e successive modifiche", e solo l'INPS è l'ente tenuto a riconoscere il detto beneficio previdenziale, contrariamente a quanto sostiene la difesa INPS, che pare confondere l'accertamento dell'esposizione (che compete all'INAIL, ed al quale fu tempestivamente richiesto dai ricorrenti nel 2005, come da domande in atti) dal riconoscimento dell'esposizione ai fini della concessione dei benefici, attività da effettuarsi da parte dell'INPS.

Quanto alla eccepita decadenza ai sensi della L.326/2003, la stessa non si è verificata avendo come s'è detto i ricorrenti presentato debita domanda ad INAIL.

Quanto poi alla decadenza ex art.47 DPR 639/70, anche come modificato in corso di causa dall'art.38 del DL 98/2011 che introduce il termine di decadenza triennale anche per la proposizione delle azioni giudiziarie riguardanti le prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte ed il pagamento degli accessori del credito, si deve osservare che la domanda amministrativa dalla quale computare i termini decadenziali di cui alle norme citate è quella inoltrata il 7/10/2010 (né esistevano termini precedenti da rispettare, se non il termine decadenziale di cui alla L.326/2003 sul quale già s'è detto), sicchè nessuna decadenza può dirsi maturata da parte dei ricorrenti.

Va precisato, al riguardo, che -come già rilevato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22110 del 2009) - la decadenza dall'azione determina l'estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati, alla stregua della natura sostanziale, e non meramente procedimentale, dei termini di decadenza, restando salva la tutela del diritto alla prestazione, che, a differenza di quella dei singoli ratei, è imprescrittibile, ne' sottoponibile a decadenza, secondo una



giurisprudenza non controversa: cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992.

Il ricorso è dunque accolto in parte qua.

Le spese di lite sono tuttavia compensate integralmente tra le parti a fronte delle difficoltà interpretative in materia, e delle recenti pronunce della SC in materia decadenziale, oltre che a fronte degli interventi normativi di cui s'è detto. Le spese di CTU, a fronte della pressoché integrale soccombenza nel merito degli istanti, vengono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (ad eccezione dunque dei soli B [redacted] G [redacted] e I [redacted] G [redacted]).

PQM

1. Accoglie le domande di B [redacted] G [redacted] e I [redacted] G [redacted] e pertanto accerta e dichiara il diritto dei due ricorrenti all'applicazione nei loro confronti del beneficio previdenziale di cui all'art.13 comma 8 L.257/1992 e successive modifiche di cui anche all'art.47 DL 269/2003, e per l'effetto condanna l'INPS a riconoscere il suddetto beneficio nella misura del coefficiente contributivo dell'1,50 per ogni decennio di esposizione all'amianto, e ciò a far data dal deposito della domanda amministrativa in avanti.
2. Rigetta tutte le altre domande contenute in ricorso.
3. Compensa tra le parti in causa le spese di lite e pone definitivamente a carico dei ricorrenti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU come già liquidate.

Così deciso in Reggio Emilia, il 15 gennaio 2014

Il Giudice

Dott.Elena Vezzosi

